

**Patrimonio naturale, culturale e architettonico europeo nelle zone rurali e insulari**

**Risoluzione del Parlamento europeo sulla tutela del patrimonio naturale, architettonico e culturale europeo nelle zone rurali e nelle regioni insulari (2006/2050(INI))**

*Il Parlamento europeo,*

- visto l'articolo 151 del trattato CE,
- vista la Convenzione dell'UNESCO del 16 novembre 1972 sulla tutela del patrimonio culturale e naturale mondiale,
- vista la Convenzione del Consiglio d'Europa del 3 ottobre 1985 sulla tutela del patrimonio architettonico europeo (Granada),
- vista la Convenzione del Consiglio d'Europa del 16 gennaio 1992 sulla tutela del patrimonio archeologico (La Valletta),
- vista la Convenzione del Consiglio d'Europa del 20 ottobre 2000 sulla tutela del paesaggio (Firenze),
- vista la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa del 27 ottobre 2005 sul valore del patrimonio culturale per la società (Faro),
- viste le sue risoluzioni del 13 maggio 1974 sulla tutela del patrimonio culturale europeo<sup>1</sup>, del 14 settembre 1982 sulla tutela del patrimonio architettonico e archeologico europeo<sup>2</sup>, del 28 ottobre 1988 sulla conservazione del patrimonio architettonico e archeologico della Comunità<sup>3</sup>, del 12 febbraio 1993 sulla conservazione del patrimonio architettonico e la salvaguardia dei beni culturali<sup>4</sup> e del 16 gennaio 2001 sull'applicazione della Convenzione per la tutela del patrimonio culturale e naturale mondiale negli Stati membri dell'Unione europea<sup>5</sup>,
- vista la decisione n. 508/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 febbraio 2000 che istituisce il programma "Cultura 2000"<sup>6</sup>,
- vista la posizione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2005 adottata in prima lettura in vista dell'adozione della decisione n. ..../2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Cultura (2007-2013)<sup>7</sup>,
- visto l'articolo 45 del regolamento,

---

<sup>1</sup> GU C 62 del 30.5.1974, pag. 5.

<sup>2</sup> GU C 267 dell'11.10.1982, pag. 25.

<sup>3</sup> GU C 309 del 5.12.1988, pag. 423.

<sup>4</sup> GU C 72 del 15.3.1993, pag. 160.

<sup>5</sup> GU C 262 del 18.9.2001, pag. 48.

<sup>6</sup> GU L 63 del 10.3.2000, pag. 1.

<sup>7</sup> Testi approvati in pari data, P6\_TA(2005)0397.

- vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A6-0260/2006),
- A. considerando che il patrimonio culturale costituisce un elemento importante dell'identità e dello sviluppo storico dei popoli d'Europa,
  - B. considerando che il concetto di "patrimonio culturale" comprende elementi materiali e immateriali e si arricchisce di continuo nelle sue componenti giacché ogni generazione apporta creativamente il suo contributo in termini di cultura,
  - C. considerando che il patrimonio culturale comprende sia quello architettonico sia quello naturale su cui il modo di vivere dell'uomo nel tempo e nello spazio ha lasciato il segno,
  - D. considerando l'attaccamento dell'UE alla promozione e alla preservazione della diversità culturale, della qualità della vita e della tutela dell'ambiente,
  - E. considerando che la conservazione dei numerosi elementi del patrimonio culturale costituisce la base per l'ulteriore sviluppo sociale ed economico e in tal modo potenzia la protezione ambientale, le opportunità occupazionali e l'integrazione europea,
  - F. considerando la particolare importanza del patrimonio culturale nelle zone rurali che, benché costituiscano il 90% del territorio europeo, sono afflitte dall'esodo, dalla recessione demografica e dal marasma economico,
  - G. considerando che le regioni insulari dell'Europa, in particolare le piccole isole, mantengono in gran parte intatte le loro caratteristiche e che il loro importante patrimonio culturale necessita di particolare sostegno, protezione e valorizzazione,
  - H. considerando che è importante preservare e sviluppare, oltre che i monumenti, anche altre forme di creazioni culturali che modellino e rendano possibili condizioni di vita adeguate per gli attuali abitanti dell'Unione europea,
  - I. considerando che il patrimonio culturale europeo rappresenta, nel suo complesso, un valore fondamentale per i cittadini europei indipendentemente dalla sua dimensione europea, nazionale o locale,
1. invita il Consiglio a riconoscere ufficialmente il contributo dato dal patrimonio culturale all'integrazione dell'Europa per quanto riguarda l'identità e la cittadinanza europea, lo sviluppo socio-economico sostenibile, il dialogo tra le culture e la diversità culturale;
  2. invita la Commissione, in sede di elaborazione delle sue proposte legislative, a applicare efficacemente la clausola orizzontale attribuita alla cultura dall'articolo 151, paragrafo 4 del trattato CE, procedendo a un esame esauriente degli effetti della legislazione proposta sulla cultura e sul patrimonio culturale, di modo che in ogni politica dell'Unione possano essere incluse azioni in grado di favorire il patrimonio culturale;
  3. ritiene che il patrimonio culturale debba essere concepito come un insieme indivisibile che esige l'adozione di misure di protezione comuni;
  4. sottolinea che lo sviluppo sostenibile presuppone un approccio integrato dell'ambiente culturale, naturale e architettonico, sia nelle zone urbane sia in quelle rurali; sottolinea nondimeno che la dimensione del patrimonio culturale europeo delle zone rurali merita un'attenzione particolare;

5. nota altresì che occorre annettere particolare cura alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale, architettonico e culturale delle zone insulari dell'Europa;
6. ritiene che le misure di intervento nelle zone rurali e nelle regioni insulari debbano tener conto dei principi seguenti:
  - l'equilibrio sostenibile tra la popolazione e l'ambiente,
  - l'approccio integrato dello spazio agricolo tradizionale,
  - la partecipazione delle popolazioni locali all'elaborazione e attuazione delle politiche e l'armonizzazione delle loro posizioni con le decisioni prese a livello centrale;
  - il dialogo permanente con le organizzazioni sociali, dei cittadini e di volontariato che operano nel settore del patrimonio culturale;
7. sollecita l'Unione europea, gli Stati membri, gli enti locali e le organizzazioni non governative operanti nel settore della cultura ad adoperarsi per conservare e valorizzare il patrimonio culturale dell'Europa, in particolare le piccole comunità tradizionali, nonché per sensibilizzare i cittadini alla sua importanza;
8. ritiene che tra gli elementi da prendere in considerazione ai fini della promozione di questo particolare settore, tenendo in debito conto il principio di sussidiarietà, figurino:
  - lo studio sistematico del patrimonio delle zone rurali,
  - l'elaborazione di un adeguato quadro normativo per la tutela di tale patrimonio, che includa incentivi per la conservazione di edifici e complessi edilizi tradizionali e misure intese a garantire la compatibilità delle nuove attività edilizie con l'ambiente edificato di carattere storico e i modelli architettonici locali,
  - il sostegno economico al restauro dei monumenti locali e al mantenimento delle pratiche agricole tradizionali,
  - gli interventi globali di recupero degli insediamenti tradizionali e delle forme architettoniche originali, mediante un uso corretto di materiali moderni e un'integrazione delle attrezzature moderne nelle costruzioni tradizionali tale da non alterarne le caratteristiche,
  - la conservazione del know-how locale e delle professioni tradizionali,
9. invita gli Stati membri e gli enti regionali e locali a prevedere, se del caso, incentivi per la demolizione o la modifica, di edifici incompatibili con le caratteristiche architettoniche specifiche di un insediamento o della regione in cui si trovano o con l'ambiente naturale e il tessuto edilizio esistente;
10. chiede agli Stati membri di promuovere, in cooperazione con la Commissione, la tutela e la conservazione del proprio patrimonio culturale attraverso i fondi strutturali, nonché le iniziative comunitarie esistenti quali LEADER +, URBAN II, INTERREG III, che nel corso del prossimo periodo finanziario (2007-2013) dovranno essere integrati nei nuovi strumenti finanziari della politica di coesione e della politica agricola comune;

11. invita gli Stati membri a tenere conto del fatto che le strategie di incentivi finanziari devono essere coordinate con le autorità centrali e locali e altri enti e istituzioni a livello locale (senza dimenticare che la parte più significativa del patrimonio classificato è di origine religiosa), preoccupandosi sempre di salvaguardare e di migliorare l'ambiente naturale e culturale delle località interessate;
12. ritiene che il patrimonio naturale, architettonico e culturale europeo possa essere notevolmente valorizzato sviluppando nelle zone rurali e nelle regioni insulari forme alternative di turismo, come il turismo culturale, pedestre, ecologico e marittimo; sottolinea la necessità di promuovere politiche affinché tutti i cittadini europei abbiano accesso ai vantaggi del turismo alternativo;
13. invita gli Stati membri a incoraggiare e sostenere lo sviluppo del turismo alternativo sostenibile, attribuendo priorità ai piccoli insediamenti tradizionali, grazie al sostegno di strumenti di finanziamento comunitario come il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale, il Fondo europeo per la pesca, ecc;
14. invita la Commissione a promuovere, nel contesto dei programmi comunitari esistenti quali il Programma quadro per la competitività e l'innovazione, iniziative volte a sostenere l'artigianato, le arti applicate e le attività professionali, in particolare quelle che rischiano di scomparire e che sono indispensabili per un adeguato restauro e conservazione del patrimonio architettonico;
15. chiede alla Commissione e agli Stati membri di sostenere la formazione di professionisti specializzati nell'uso e nella gestione dello spazio, in architettura, nella ricostruzione e nel restauro di edifici e nelle attività correlate, di modo che le peculiarità del patrimonio culturale siano conservate e nel contempo adattate alle esigenze contemporanee; chiede altresì che venga sostenuta la formazione degli artigiani e dei fornitori di materiali tradizionali e che si applichino metodi idonei a proseguirne l'utilizzo;
16. invita la Commissione a sostenere, nell'ambito del Settimo programma quadro di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013), azioni intese ad individuare strumenti, tecniche e metodi nuovi per la conservazione del patrimonio culturale;
17. chiede alla Commissione e agli Stati membri di vigilare affinché non vengano concesse risorse comunitarie ad opere che comportino la distruzione di elementi importanti del patrimonio culturale;
18. invita la Commissione, nel contesto dei programmi comunitari esistenti, a prendere misure che consentano di migliorare l'accessibilità e di incoraggiare le microimprese, l'artigianato e i mestieri tradizionali, gli usi e i costumi locali, puntando su una campagna di promozione dei villaggi e delle comunità situate negli Stati membri, così da contribuire in modo decisivo allo sviluppo dell'economia locale e frenare l'esodo rurale;
19. chiede alla Commissione di convocare congressi e riunioni internazionali durante i quali si possano presentare e scambiare esperienze;
20. invita la Commissione, nell'ambito soprattutto del programma Cultura (2007-2013), a offrire la possibilità alle reti di enti costituite da partner di Stati membri diversi di realizzare progetti pluriennali volti a promuovere gli insediamenti tradizionali ben preservati, anche con una popolazione inferiore ai mille abitanti;

21. ritiene che attraverso progetti di questo tipo si potrebbe procedere alla realizzazione di attività di carattere culturale finalizzate alla valorizzazione del patrimonio culturale di tali insediamenti, al fine ultimo di incrementare la cooperazione tra gli insediamenti tradizionali dell'Europa e di valorizzarne le specificità culturali locali, come pure la dimensione europea;
22. auspica che in futuro venga intrapresa un'azione a favore dei piccoli insediamenti tradizionali, analoga a quella relativa all'istituzione delle capitali culturali;
23. ritiene che il "premio dell'UE per il patrimonio culturale" gestito da "Europa Nostra" costituisca un'azione importante che va proseguita in futuro; ritiene che, nell'ambito di tale premio ma anche al di là di esso, vada istituita una nuova categoria di premi da assegnare al miglior recupero globale di un insediamento tradizionale, in modo da incentivare gli insediamenti che hanno preservato l'insieme o gran parte della loro fisionomia architettonica a incrementare gli sforzi volti a valorizzarla;
24. accoglie con favore la recente proposta in sede di Consiglio di creare un inventario europeo del patrimonio culturale e chiede alla Commissione di sostenerla; ritiene che nel quadro di questa nuova iniziativa occorra attribuire particolare importanza alla dimensione del patrimonio culturale locale delle zone rurali e delle regioni insulari, tenendo presenti anche gli elementi immateriali del patrimonio culturale; ritiene che i paesi candidati all'adesione debbano essere anch'essi invitati a partecipare a tale iniziativa;
25. invita il Consiglio e la Commissione a promuovere l'istituzione di un "Anno europeo del patrimonio culturale" al fine di sensibilizzare i cittadini europei all'importanza della valorizzazione del loro patrimonio culturale prevedendo le opportune azioni;
26. invita la Commissione e gli Stati membri a cooperare con il Consiglio d'Europa per rafforzare, nell'ambito delle "Giornate europee del patrimonio culturale", l'elemento della valorizzazione degli insediamenti tradizionali e del patrimonio architettonico delle zone rurali e delle regioni insulari, sì da sensibilizzare i cittadini europei al valore dei monumenti architettonici locali;
27. invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a tener conto delle numerose convenzioni del Consiglio d'Europa e dell'UNESCO sulla tutela del patrimonio naturale, architettonico e culturale europeo e a rafforzare la loro cooperazione con tali organizzazioni, conformemente all'articolo 151, paragrafo 3, del Trattato CE;
28. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al Consiglio d'Europa.